

L'altra per prorogare i termini dell'affrancazione delle terre del Tavoliere delle Puglie; (V. *Stampato* n° 276.)

E la terza per acquisto di una casa contigua al Ministero delle finanze. (V. *Stampato* n° 275.)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti al Comitato.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA SPESA STRAORDINARIA PER LA STAMPA DI NUOVE CARTELLE DEL DEBITO PUBBLICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge, modificato dal Senato del regno, concernente l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la stampa di nuove cartelle del debito pubblico. (V. *Stampato* n° 64-C.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, leggo l'articolo unico:

« È convalidato e convertito in legge il regio decreto 3 settembre 1868, col quale fu autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,583,000 per la rinnovazione ed il cambio dei titoli di rendita pubblica al portatore dei consolidati 5 per cento e 3 per cento. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO PEPE.

PRESIDENTE. Prima di passare alla squittinio del progetto di legge, do la parola all'onorevole deputato Pepe per svolgere una sua proposta di legge per modificazioni da introdursi nella legge del reclutamento militare. (V. *Stampato* n° 277.)

PEPE. Il progetto che io ho avuto l'onore di presentare concerne una modificazione al modo di eseguire la leva militare.

Secondo la legge in vigore, i contingenti provinciali di leva sono ripartiti per mandamento, ed il sorteggio si fa su di un unico ruolo, il quale comprende tutti gli iscritti di ciascun mandamento; sicchè il sorteggio individuale si fa sulle liste comunali, secondo l'ordine che la sorte ha stabilito fra i comuni.

Secondo il procedimento materiale che oggi si eseguisce, i comuni fanno ognuno le loro liste, il commissario di leva riunisce queste liste comunali per mandamento, ne forma un unico ruolo, indi, in presenza dei sindaci di tutto il mandamento e degli interessati, deve procedere al sorteggio. E come si eseguisce questo sorteggio? Ecco: si sorteggiano prima i comuni per avere un ordine con cui chiamare gl'iscritti; e con

quest'ordine che la sorte dà ai comuni sono chiamati gl'iscritti. Che risultato si ha da questo? Gl'iscritti dovendo escire da un doppio sorteggio, prima fra i comuni, poi fra i chiamati uno per uno, secondo l'ordine che hanno preso i comuni, ne consegue per risultato finale che la quota del mandamento riesce a carico di uno o più comuni, rimanendo gli altri, si può dire, affrancati, poichè i loro iscritti vanno in seconda categoria.

Un cosiffatto risultato non poggia certo alla stretta giustizia distributiva, e dà luogo a lamenti e ad inconvenienti non lievi nella economia industriale. In vero sottrarre da uno o due comuni un numero di giovani dovuto da cinque, sei o più comuni, è una gravezza enorme, una ingiustizia, un danno positivo ai comuni che ne sono passivi, poichè sottrarre i giovani è un togliere le migliori braccia alle industrie ed un prostrare le famiglie donde vengono tolti.

Per riparare a sì gravi inconvenienti, io ho considerato essere necessario porre e sciogliere i seguenti quesiti:

1° Che cosa è mai la leva?

2° A carico di chi ed in qual ragione e modo va imposta?

Non esito ad affermare, e niuno certamente negherà, che dessa è *il più nobile tributo dovuto allo Stato*; e, poichè *il più nobile*, è un tributo di *quanto di più prezioso* abbiasi nell'ordine politico, civile e privato; *un tributo di uomini*, e con ciò un tributo di *forze*, di *sangue*, di *vita*.

Essendo dunque la leva una *imposta*, vuole essere sommessata alla legge delle proporzioni definite, ed alla severa giustizia distributiva. È una *imposta* la quale, più di ogni altra, deve sottostare al principio espresso dall'articolo 25 dello Statuto; in conseguenza la *contribuzione deve essere proporzionata agli averi dei contribuenti*.

Ora, quali sono i contribuenti alla leva? Secondo il sistema vigente, sono i mandamenti, i quali non hanno di contribuenti nè sostanza, nè carattere. I contribuenti non possono essere che enti o individuali o collettivi, i quali abbiano una unità di persona sia civile, sia politica, ossia una *autonomia*. In conseguenza la contribuzione alla leva è dovuta o dall'*individuo*, o dalla *famiglia*, o dal *comune*. Il mandamento non ha veruna ragione nella sintesi sociale e politica per poter essere riconosciuto *autonomo*, e chiamato perciò alle contribuzioni: non comunanza di origini, non legami d'interessi, non fondamento storico e spesse volte manca anche di comunanza di costumi e di abitudini. Desso non è che un espediente di servizio e di amministrazione giudiziaria, e nulla più; è una circoscrizione topografica anzi, e perciò una periferia, entro la quale i cittadini ricevono il servizio giudiziario. In tal qual modo il mandamento è una passività per lo Stato, e quasi direi una attività per i cittadini, i quali hanno diritto